



# FEDERAZIONE ITALIANA GOLF

GIUDICE SPORTIVO  
NAZIONALE

## Decreto Sanzionatorio

**emesso ai sensi dell'art. 43 n. 2 del Regolamento di Giustizia**

**PROCEDIMENTO N. 46S-2020 a carico di Michele Bosco**

### Premesso che

- A) a seguito dell'invio, in data 29 settembre 2020, di rapporto informativo da parte del Direttore di Torneo, Sig.ra Carlotta Boni, in relazione a quanto verificatosi da parte di Michele Bosco in occasione della gara IV Trofeo Città di Piacenza disputatasi presso il Golf Club Croara in data 25/27 settembre 2020 veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti del Sig. Michele Bosco così come disposto dall'art. 2, comma 3 del Regolamento di Giustizia.
- B) In data 1 ottobre 2020, ai sensi dell'articolo 43 del Regolamento di Giustizia, la Segreteria della Federazione Italiana Golf, inoltra il suddetto rapporto informativo al sottoscritto Giudice Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori).
- C) In base al rapporto informativo risultava che Michele Bosco avesse firmato e consegnato il proprio *score* che riportava alle buche 5 e 6 un risultato inferiore a quello effettivamente conseguito ed alla buca 7 un risultato superiore rispetto a quello effettivamente conseguito. L'errore sarebbe stato causato da *“una svista del marcatore nel registrare i risultati, errore non rilevato dal giocatore al momento della verifica in recording area”*. Michele Bosco sarebbe stato *“tratto in inganno dal totale dei colpi comunicato dalla recording area che gli ha contato 83 colpi invece di 82”*
- D) In data 8 ottobre il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale emetteva provvedimento di fissazione della data della decisione ai sensi dell'art. 42 del Regolamento di Giustizia e stabiliva che la sanzione irrogabile nel caso di specie poteva essere quella dell'ammonizione Dal rapporto informativo risultava infatti di tutta evidenza la buona fede di Michele Bosco avvalorata anche dal fatto che alla buca 7 risultava indicato sullo

*score* un numero di colpi superiore a quello effettivamente conseguito. Ciò non escludeva comunque la configurazione dell'illecito, sia pure sotto il profilo meramente colposo. Michele Bosco, giocatore esperto e di eccellente livello, avrebbe dovuto controllare il suo *score* buca per buca e non limitarsi a prendere per buono il numero totale di colpi segnalato dall'addetto in *recording area*, rilevatosi poi errato. Veniva pertanto contestato a Michele Bosco di avere sottoscritto uno *score* con un risultato inferiore rispetto a quello reale ed effettivo, non ravvisandosi tuttavia l'elemento soggettivo del dolo.

- E) Con comunicazione del 13 ottobre 2020 Michele Bosco richiedeva l'emissione del decreto sanzionatorio.

### **Tutto ciò premesso**

il sottoscritto Giudice Sportivo Nazionale, ai sensi dell'art. 43, n. 2 del Regolamento di Giustizia, emette

### **Decreto Sanzionatorio**

infliggendo a Michele Bosco la sanzione dell'ammonizione, con avvertimento che, nel caso di successive più gravi infrazioni, verranno applicati provvedimenti disciplinari di maggiore severità.

Milano 14 ottobre 2020



Avv. Massimiliano Perletti

Giudice Sportivo Nazionale (con competenza anche sugli illeciti dei minori)